



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministero del Turismo

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 29 aprile 2021, che ha istituito il Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (convertito, con modificazioni, con legge n. 118 dell'8 agosto 2025), come integrato dall'articolo 12 della legge 2 dicembre 2025, n. 182;

VISTO, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 14, ai sensi del quale è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori;

VISTO il decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2025, n. 231, che definisce le modalità attuative dell'intervento di cui al predetto articolo 14, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e individua le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto ministeriale 18 settembre 2025, i quali disciplinano, rispettivamente, le modalità di valutazione delle domande di agevolazione presentate nell'ambito dell'intervento di cui al Titolo II del medesimo decreto, prevedendo, in particolare: la procedura di assegnazione a sportello in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze, previa verifica di ammissibilità; l'attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio da 0 a 100, con soglia minima di sufficienza pari a 50 su 100; i criteri e gli ambiti di valutazione sulla base dei quali il Soggetto Gestore determina il punteggio delle domande ammissibili al finanziamento;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTO l'articolo 7, comma 5, del predetto decreto ministeriale 18 settembre 2025, il quale prevede che il Soggetto Gestore valuta le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'intervento di cui al Titolo II e definisce l'elenco delle istanze che trovano copertura finanziaria;

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale 18 settembre 2025, in base al quale le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni stabilite al Titolo II dello stesso decreto *«sono definite dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento (...), nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2024, al n. 1452, con il quale è stato conferito al Dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001;

VISTO il decreto direttoriale del 30 gennaio 2026 del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del turismo, che, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 18 settembre 2025, definisce gli elementi utili all'attuazione dell'intervento agevolativo disciplinato al Titolo II del predetto decreto;

VISTO, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto direttoriale 30 gennaio 2026, ai sensi del quale ciascuna impresa proponente può presentare domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 7;

VISTO il decreto direttoriale del 23 marzo 2026 del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del turismo, che, in attuazione dell'articolo 7 del predetto decreto direttoriale 30 gennaio 2026, stabilisce che le domande di accesso alle agevolazioni di cui al Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025 possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 2 aprile 2026 e fino alle ore 17.00 del giorno 5 maggio 2026, con sportello aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì;

VISTO, altresì, l'articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale del 30 gennaio 2026, il quale prevede che, nell'ambito della pubblicazione dell'elenco dei progetti di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto ministeriale 18 settembre 2025, il Soggetto Gestore procede, per i progetti risultati ammissibili che trovano copertura finanziaria a valere sulla dotazione dell'intervento, ad assegnare il contributo integralmente spettante alle imprese beneficiarie;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTO la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante “*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 52, comma 1, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 18-ter che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “*Incentivi.gov.it*”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*” convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 25, comma 2 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 41 che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all’apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTA la circolare dell'8 gennaio 2025, n. 1, adottata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, recante indicazioni in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, in attuazione dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", e in particolare l'articolo 1, comma 101 e seguenti, che prevedono l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici e che dell'eventuale inadempimento di tale obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al predetto comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante "*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2025, n. 286, con il quale è stato adottato, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il Codice degli incentivi, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definendo i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese nonché le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale;

CONSIDERATO che, a seguito della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione, mediante la procedura informatica disponibile sul sito web del Soggetto Gestore sono pervenute n. 102 istanze, per un fabbisogno agevolativo pari ad euro 82.106.801,55, di cui:

- n. 70 istanze, per un fabbisogno agevolativo pari ad euro 53.994.068,43, trovano integrale copertura finanziaria a valere sulle risorse complessivamente stanziare dall'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, per l'intervento di cui al Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025;
- n. 32 istanze, per un fabbisogno agevolativo pari ad euro 28.112.733,12, non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili per l'intervento di cui al Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025. Per tali istanze, il Soggetto Gestore ha provveduto a comunicare alle imprese proponenti la sospensione dalla procedura di valutazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto ministeriale 18 settembre 2025 e dell'articolo 7, comma



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

3 del decreto direttoriale 30 gennaio 2026, specificando che, laddove si accertino eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o dal rifinanziamento della misura, ne verrà data apposita e tempestiva comunicazione per la riattivazione del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO che le predette istanze di agevolazione che trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili per la misura sono state esaminate in base all'ordine di arrivo dal Soggetto Gestore, il quale ha, inoltre, provveduto ad attribuire, per ciascuna domanda valutata positivamente, il relativo punteggio, secondo le modalità ed i criteri di valutazione di cui all'articolo 7, commi da 2 a 4, del decreto ministeriale 18 settembre 2025;

TENUTO CONTO, altresì, che per le istanze oggetto di approfondimenti istruttori, il Soggetto Gestore ha provveduto a richiedere a ciascuna impresa proponente i chiarimenti e le integrazioni necessarie per completare le verifiche istruttorie in corso di svolgimento;

CONSIDERATO che, a seguito della conclusione delle predette attività istruttorie, l'esito delle verifiche sulle istanze presentate nell'ambito della procedura agevolativa è così articolato:

- per n. 32 istanze può essere assegnata, in via provvisoria, l'agevolazione spettante, avendo tali istanze superato con esito positivo le verifiche di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2025 e al decreto direttoriale del 30 gennaio 2026 e ss.mm.ii.;
- per n.21 istanze deve essere definito il relativo provvedimento di rigetto, dal momento che il procedimento amministrativo di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. si è concluso con esito negativo per mancato riscontro nei termini ovvero per risposta non idonea a superare i profili di criticità evidenziati nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- per n. 17 istanze sono in corso ulteriori approfondimenti istruttori di natura tecnico-amministrativa;
- per n. 32 istanze, che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili per la misura, la procedura di valutazione è sospesa fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o dal rifinanziamento della misura;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione all'articolo 7, comma 5, del decreto ministeriale 18 settembre 2025 ed all'articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale 30 gennaio 2026, definendo con il presente provvedimento i seguenti elenchi:

- a) istanze risultate assegnatarie, in via provvisoria, delle agevolazioni previste dal Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025;
- b) istanze risultate non ammesse alle agevolazioni previste dal Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025, per le quali deve essere adottato il relativo provvedimento di rigetto;
- c) istanze per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti istruttori di natura tecnico-amministrativa;
- d) istanze che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, per le quali la procedura di valutazione è sospesa fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o dal rifinanziamento della misura;

CONSIDERATO che le agevolazioni previste dal citato decreto ministeriale 18 settembre 2025 sono concesse ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

e che, a tal fine, è stato comunicato il relativo regime di aiuto SA.122851 alla Commissione europea mediante il sistema informatico ufficiale SANI 2;

D E C R E T A

Articolo 1

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, del decreto ministeriale 18 settembre 2025 nonché dell'articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale 30 gennaio 2026, nell'Allegato A al presente decreto è riportato l'elenco delle istanze di agevolazione pervenute nell'ambito dell'intervento di cui al Titolo II del citato decreto ministeriale che, a seguito dell'esito positivo delle attività di valutazione previste dalla normativa attuativa applicabile alla misura di agevolazione, risultano assegnatarie, in via provvisoria, dei contributi in conto capitale, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e dell'ammontare delle risorse disponibili.
2. In relazione alle istanze di agevolazione di cui al comma 1, l'assegnazione definitiva delle agevolazioni resta comunque subordinata all'espletamento di ulteriori verifiche funzionali alla determinazione del contributo effettivamente concedibile nonché all'esito positivo degli ulteriori specifici accertamenti da parte del Soggetto Gestore in merito al rispetto sia della normativa antimafia che degli obblighi di regolarità contributiva da parte delle imprese.
3. Con uno o più provvedimenti direttoriali è disposta la concessione in favore delle imprese per le quali gli ulteriori specifici accertamenti di cui al comma 2 si sono conclusi con esito positivo, con l'indicazione dell'importo dell'agevolazione concessa nonché dei relativi codici "CUP" e "COR", quest'ultimo rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del decreto direttoriale 30 gennaio 2026, il Soggetto Gestore provvede a trasmettere a ciascuna impresa beneficiaria, per la relativa controfirma prevista dall'articolo 8, comma 3 del decreto ministeriale 18 settembre 2025, l'atto d'obbligo recante le modalità e i termini di rendicontazione del progetto di investimento nonché gli obblighi da osservare per l'erogazione del contributo in conto capitale.
4. In caso di esito negativo degli ulteriori specifici accertamenti di cui al comma 2 ai fini dell'assegnazione definitiva delle agevolazioni, il Ministero provvede ad avviare il procedimento di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
5. Nell'Allegato B al presente decreto è riportato l'elenco delle istanze di agevolazione risultate non ammesse, a seguito della conclusione con esito negativo del procedimento di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Per le predette istanze, il Ministero provvede, con uno o più provvedimenti, a trasmettere alle imprese proponenti il provvedimento di rigetto.
6. Nell'Allegato C al presente decreto è riportato l'elenco delle istanze di agevolazione per le quali sono in corso approfondimenti istruttori di natura tecnico-amministrativa. In relazione a tali istanze, il Ministero, previa acquisizione degli ulteriori elementi utili alla definizione della valutazione istruttoria, procede, in caso di esito positivo, come indicato al comma 3, ovvero, in caso di esito negativo, ad avviare il procedimento di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
7. Nell'Allegato D al presente decreto è riportato l'elenco delle istanze di agevolazione che, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, non risultano finanziabili per effetto



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

dell'esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 3 del decreto direttoriale 30 gennaio 2026. Tali istanze potranno essere ammesse alle agevolazioni, fermo restando il positivo esito delle attività di valutazione previste dalla normativa applicabile alla misura, solo qualora si rendano disponibili eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o dal rifinanziamento della misura.

Il Direttore Generale
Federico A. Lasco

*documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005*